

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TITOLO II

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10

Art. 2

Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Enti locali in attuazione dell' art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (programma 0.6.2.)

1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l' anno 1991, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell' anno 1991:

a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991;

b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

3. Le annualità relative al limite d' impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

4. L' onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità

autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 3

Trasferimenti alle Province

1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.

2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e delle leggi regionali 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59 e 7 marzo 1989, n. 10, viene assegnata alle province, per l' anno 1991, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:

a) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;

2) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;

3) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;

4) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali;

5) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;

6) dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;

7) dell' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;

8) dell' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;

b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell' articolo 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;

2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;

3) dell' articolo 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;

4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;

5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;

6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di gestione dei parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;

c) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di gestione delle zone industriali;

d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, in materia di scuole non statali;

e) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoelencati articoli, che attengono, ad eccezione del punto 4, ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane:

1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;

2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio

silvo - pastorale;

3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;

4) dell' articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

5) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

6) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo. f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58.

(3)(4)(5)

3. Viene assegnato alle province, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale, indicate, ad eccezione delle lettere d) ed e) del presente comma, al comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3:

a) dall' articolo 27, comma 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;

b) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;

c) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;

d) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;

e) dall' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da

utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;

f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;

g) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;

h) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;

i) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.

(1)(2)(6)(7)

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).

5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:

a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi dell' articolo 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 51/1991

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 51/1991

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/91.

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

6 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

7 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996

Art. 4

Trasferimenti ai Comuni

1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, la somma di lire 12,000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:

a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;

b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;

2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;

3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:

- a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
- b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
- c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Art. 5

Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni

- 1.** Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni. a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, in materia di parchi urbani;

b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
- 2.** Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
- 3.** All' individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 6

Trasferimenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare del Friuli

1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.

2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:

a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;

b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:

a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;

c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;

d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;

e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

(1)

4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di

carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.

(2)

5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.

6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:

a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali);

b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi statali);

c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali).

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003

Art. 7

Modalità di ripartizione, erogazione, impiego e controllo delle assegnazioni

- 1.** La ripartizione dei fondi assegnati ai sensi dell' articolo 2 si effettua con le modalità ed i criteri indicati all' articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
- 2.** All' erogazione degli importi assegnati con il presente titolo si provvede - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 6, comma 6, - in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale degli enti locali.
- 3.** Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le prescrizioni dell' articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
- 4.** Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
- 5.** L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate con il presente titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni ivi previste è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.